Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 marzo 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Ordine del giorno
per la seduta pubblica di martedì 23 marzo 1954, ore 16

La Camera dei deputati è convocata, in 95ª seduta pubblica, martedì, 23 marzo, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esposizione finanziaria.
2. Discussione della proposta di legge del deputato Gennai Tonietti Erisia: « Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale ».
3. Discussione dei disegni di legge:

   « Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 »;

   « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: *a*) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934 ».

(1347)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. avv. prof. Luigi Preti a Sottosegretario di Stato per il Tesoro

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 17 marzo 1954, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Tesoro.

(1348)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 1117.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680 e 19 settembre 1952, n. 4551;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Sociologia ».

All'art. 69 è aggiunto il seguente comma:

« Il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

All'art. 72. — Corso di laurea in chimica. Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

« L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende:

a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa.

La seconda consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione della dissertazione medesima, nonchè di un argomento scelto anch'esso dal candi-

dato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata.

Il colloquio di cui alla lettera *a*) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà.

Le prove di cui alla lettera *b*) della stessa parte si svolgono nell'Istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'Istituto, di un assistente dello stesso Istituto, nonchè di un altro professore ufficiale della Facoltà ».

All'art. 75. — Corso di laurea in chimica industriale. Dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende:

a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa.

La seconda consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione della dissertazione medesima, nonchè di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata.

Il colloquio di cui alla lettera *a*) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà.

Le prove di cui alla lettera *b*) della stessa parte si svolgono nell'Istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'Istituto, di un assistente dello stesso Istituto, nonchè di un altro professore ufficiale della Facoltà ».

Art. 77. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: « Spettroscopia ».

Art. 86. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « Spettroscopia ».

L'attuale art. 189, relativo alla scuola di perfezionamento in radiologia ed elettroterapia, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di due anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

1) Fisica delle radiazioni;
2) Tecnica radiografica;
3) Anatomia radiografica;
4) Semeiologia radiologica.

2° *anno*:

1) Radiobiologia;
2) Rontgendiagnostica:
 a) cranio ed apparato locomotore;
 b) apparato respiratorio e cardio-vascolare;
 c) apparato digerente e ghiandole annesse;
 d) apparato uro-genitale;
3) Rontgenterapia e curieterapia;
4) Fototerapia, elettrodiagnostica ed elettroterapia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 33. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 31.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Madre in Alba (Cuneo) della Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro.

N. 31. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Madre in Alba (Cuneo) della Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 50. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1953.

Approvazione ed esecutorietà della Convenzione in data 16 gennaio 1950 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia), riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 69, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Capo dello Stato 11 luglio 1952, n. 9075, che approva la Convenzione per l'esercizio di linee aeree civili stipulata il 10 dicembre 1951 tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia);

Ritenuta la necessità di disciplinare il trasporto degli effetti postali sulle linee aeree civili esercitate dalla predetta Società e di stabilirne il compenso spettante alla medesima;

Udito il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle sedute del 6 luglio e del 5 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

La Convenzione in data 16 gennaio 1950 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia), con sede in Roma, via L. Bissolati n. 20, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa, è approvata e resa esecutiva.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1954
Registro n. 6 Ufficio riscontro poste, foglio n. 387. — FAGGIANI

Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia), con sede in Roma, via L. Bissolati n. 20, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea, gestite dalla Società stessa.

La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni rappresentata dal direttore generale gr. uff. Nicola Di Guglielmo, e la Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia), rappresentata dal presidente conte dottor Nicolo Carandini, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società contraente, in base all'art. 69, primo comma del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, si assume l'obbligo del trasporto degli effetti postali sulle linee da essa gestite in dipendenza di Convenzioni stipulate con il Ministero della difesa (Aeronautica) e debitamente approvate.

L'Amministrazione postale si riserva la facoltà di utilizzare tutte o parte delle linee predette, a seconda delle necessità dei propri servizi.

Art. 2.

La Società contraente si assume l'obbligo di trasportare gratuitamente per ogni viaggio e su ciascuna linea l'uno per mille del carico complessivo della corrispondenza postale affidatale dall'Amministrazione. Sulle linee transoceaniche è concessa la totale esenzione da tale obbligo.

La Società ha inoltre l'obbligo di trasportare gli altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di peso e fino ad 1/8 del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

Per le corrispondenze sopratassate trasportate oltre il limite dell'uno per mille, la Società ha diritto ad un compenso pari al corrispettivo in lire italiane di 6 millesimi di franco-oro fissato per ogni chilogrammo lordo di corrispondenza, risultante dalle distinte di carico, e per ogni chilometro del percorso compiuto, secondo le distanze chilometriche stabilite per ciascuna linea dal Ministero della difesa (Aeronautica).

Nel caso che l'Amministrazione postale, in base agli accordi internazionali, venisse nella determinazione di consentire il trasporto aereo anche di tutte le lettere e cartoline senza sopratassa, il compenso da corrispondere alla Società per il trasporto di tali specie di corrispondenza (non sopratassata) nonchè di tutti gli altri oggetti di corrispondenza sopratassati, effettuato su linee di categoria *A*, è ridotto da 6 millesimi a 3 millesimi di franco-oro per kg./km., in conformità di quanto è previsto dal paragrafo 9 lettera *a*) dell'art. 14 delle disposizioni concernenti il trasporto della posta lettere per via aerea, annesse alla Convenzione internazionale di Parigi. Per i trasporti effettuati su linee di categoria *B*, il compenso rimane invariato a 6 millesimi di franco-oro per kg./km.

Il calcolo del franco-oro sarà effettuato in base al cambio medio ufficiale mensile in vigore al momento della liquidazione dei conti.

Art. 4.

Per il trasporto dei pacchi postali la Società contraente ha diritto ad un compenso pari al corrispettivo in lire italiane di 1,5 millesimi di franco-oro per ogni chilogrammo di peso lordo e per ogni chilometro di percorso, ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 delle disposizioni concernenti il trasporto dei pacchi postali per via aerea, annesse alla Convenzione di Parigi.

Il calcolo del franco-oro sarà effettuato come è detto nel precedente articolo.

Art. 5.

La misura dei compensi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della presente Convenzione è suscettibile di variazioni in dipendenza delle modificazioni che potranno essere apportate alle tariffe di trasporto aereo dalle Convenzioni postali internazionali.

Art. 6.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato trimestralmente dietro presentazione da parte della Società dei conti relativi ai trasporti effettuati su ciascuna linea, con versamento dei relativi importi sul c/c postale n. 1/30298 intestato alla Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia).

Art. 7.

Il trasporto degli effetti postali dagli uffici postali agli aeroporti e viceversa dovrà essere effettuato con i mezzi più rapidi a cura della Società contraente, la quale avrà diritto per tale servizio ad un compenso pari a quello stabilito per il trasporto aereo della corrispondenza o dei pacchi, considerando, per ogni scalo, la distanza tra il centro di raccolta e l'aeroporto come se fosse stata coperta in tutti e due i sensi col mezzo aereo.

L'Amministrazione postale si riserva la facoltà di gestire direttamente in qualsiasi momento il servizio di cui trattasi.

Art. 8.

La Società contraente assume verso l'Amministrazione anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.

Art. 9.

Le modalità di esecuzione del servizio postale si intendono regolate dal disciplinare allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante.

Art. 10.

La presente Convenzione avrà applicazione dall'inizio di utilizzazione da parte dell'Amministrazione postale di ogni singola linea e durerà fino al 30 giugno 1950. Si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno fino al 30 giugno 1958, salvo disdetta di una delle parti contraenti da darsi tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fatta in tre originali in carta semplice e registrata a cura della Società contraente con la tassa minima a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937.

Roma, addì 16 gennaio 1950

(Alitalia)
Aerolinee Italiane Internazionali
Il presidente
CARANDINI

Il direttore generale
DI GUGLIELMO

Disciplinare per la esecuzione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia), per il trasporto degli effetti postali sulle linee aeree esercite dalla medesima.

Art. 1.

Norme per la consegna ed il ritiro degli effetti postali.

La Società assuntrice del servizio dei trasporti postali per via aerea ha l'obbligo di ritirare con mezzi propri e adatti gli effetti in partenza e di consegnare quelli in arrivo presso gli uffici postali designati dall'Amministrazione delle poste, osservando gli orari da questa stabiliti.

Nel caso in cui esista un ufficio postale sull'aeroporto gli effetti postali saranno ritirati e consegnati presso quest'ultimo.

All'atto del ritiro degli effetti in partenza deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle Poste e quelli della Società, il quantitativo ed il peso degli effetti per i quali l'ufficio postale compila una speciale distinta per i dispacci ed una per i pacchi destinati ad ogni scalo della linea.

Ciascuna distinta (che dovrà recare il numero e la data della spedizione, il quantitativo ed il peso dei dispacci e dei pacchi, nonchè la provenienza e destinazione degli stessi) sarà compilata in duplice copia, di cui la prima servirà all'ufficio speditore per ritirare ricevuta dell'incaricato della Società e la seconda servirà al detto incaricato per ritirare ricevuta dell'ufficio postale in arrivo.

A richiesta della Società, e quando ne venga riconosciuta la necessità, sarà rilasciato un terzo esemplare di detta distinta.

Le spedizioni destinate ad essere trasportate su linee aventi scali intermedi saranno accompagnate anche da una distinta di consegna compilata per ogni scalo.

Art. 2.

Custodia degli effetti postali.

La Società ha l'obbligo di provvedere alla custodia degli effetti postali, ricevuti in consegna, tanto sulle automobili in servizio di raccordo fra gli uffici e gli aeroporti, quanto a bordo degli aeromobili, adattandoli in appositi scomparti non accessibili ai viaggiatori.

Analogamente deve essere provveduto alla custodia negli aeroporti nei casi in cui circostanze impreviste impedissero l'immediato corso degli effetti.

Art. 3.

Consegna degli effetti postali in partenza.

L'ora della consegna degli effetti postali in partenza per ogni linea sarà fissata dall'Amministrazione postale in relazione all'ora di partenza dell'aeromobile, tenuto presente il tempo necessario a percorrere la distanza intercedente fra gli uffici postali di spedizione e gli aeroporti, e per eseguire le operazioni di carico.

Art. 4.

Sbarco e consegna degli effetti postali in arrivo.

Ad ogni arrivo di aeromobile (e non appena esso sia ormeggiato), la Società è tenuta a sbarcare gli effetti postali, con precedenza rispetto ad ogni altra operazione, ed a trasportarli all'ufficio postale designato entro il più breve termine di tempo.

Negli aeroporti sprovvisti di ufficio postale gli effetti postali destinati ad utilizzare due o più linee consecutive, strettamente coincidenti, gestite da una o più società, devono essere direttamente scambiati, negli aeroporti, fra i velivoli delle linee in coincidenza, a cura delle società interessate e sotto la loro diretta risponsabilità.

Art. 5.

Mancate e ritardate partenze Interruzioni di viaggio.

Quando non si verifichi, per qualsiasi ragione, una partenza, è fatto obbligo alla Società di provvedere con tutta sollecitudine ed a proprie spese, alla immediata restituzione degli effetti postali all'ufficio da cui li ebbe in consegna.

Qualora si preveda un notevole ritardo nella partenza di un aereo, lo stesso ufficio deve essere telefonicamente informato e in mancanza del telefono, col mezzo più rapido a disposizione, affinchè si regoli in conseguenza, attenendosi alle norme impartite dal Ministero per disciplinare l'avviamento delle spedizioni in caso di ritardata partenza.

Verificandosi un forzato arresto dell'aeromobile, su linee interne o internazionali, in un punto intermedio del percorso (che non sia stazione di servizio), senza possibilità di proseguimento del volo, la Società ha l'obbligo di trasportarne a proprie spese gli effetti al più vicino ufficio postale, o scalo ferroviario, per la consegna all'ufficio od al personale in servizio sugli ambulanti ferroviari, affinchè siano inoltrati a destinazione.

Per ogni interruzione di viaggio la Società dovrà avvertire telegraficamente la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Invii postali vietati.

A bordo degli aeromobili non saranno ricevuti dalla Società altri effetti postali se non quelli regolarmente consegnati dagli uffici postali designati dall'Amministrazione delle poste.

Art. 7.

Prospetti contabili.

La Società trasmetterà mensilmente alla Direzione generale delle poste, in prospetti separati per ciascuna linea ed in duplice copia gli elenchi dei dispacci e dei pacchi ricevuti giornalmente da ogni ufficio e trasportarli fino ad ogni scalo, con l'indicazione del peso relativo e del percorso chilometrico compiuto compreso quello terrestre, come previsto dalla Convenzione.

La predetta Direzione restituirà alla Società, entro il più breve termine, uno dei due elenchi con le eventuali correzioni e col visto di accettazione.

Sulla base di tale elenco e dei compensi previsti dalla Convenzione la Società compilerà trimestralmente il conto relativo in duplice esemplare e lo trasmetterà alla Amministrazione postale, la quale provvederà al pagamento.

Art. 8.

Risarcimento per danni e penalità.

La Società, salvo casi di forza maggiore, è tenuta a risarcire l'Amministrazione di qualsiasi danno dovesse derivare da irregolarità, disguidi o inadempienze imputabili alla Società medesima.

La Società inoltre, sempre salvo casi di forza maggiore, sarà passibile, qualora ometta di imbarcare all'aeroporto di partenza o di sbarcare a quello di arrivo gli effetti postali o parte di essi, di una penalità di lire 20.000 (ventimila), per inadempienza di minore gravità sarà applicata una penalità da stabilirsi di volta in volta con un minimo di L. 2500 (duemilacinquecento) ed un massimo di L. 10.000 (diecimila).

L'importo di ciascuna penalità sarà detratto dai conti di liquidazione intestati alla Società responsabile.

Contro l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le quali saranno comunicate dall'Amministrazione postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la Società potrà presentare ricorso in via amministrativa al Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera.

Art. 9.

Trasporto gratuito di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

A richiesta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni la Società consentirà il viaggio gratuito sulle proprie linee nazionali dei funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ne avessero bisogno per motivi urgenti ed eccezionali di servizio.

Il numero dei viaggi non potrà eccedere quello di dieci per ciascun anno.

Il presente disciplinare che fa parte integrante della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione postale e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali » (Alitalia) viene approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Roma, addì 16 gennaio 1950

(Alitalia)
Aerolinee Italiane Internazionali

Il presidente CARANDINI

Il direttore generale DI GUGLIELMO

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1954.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi delle provincie di Como e Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1931, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 370, con il quale venne costituito il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1949, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 4, con il quale si nominava il prof. Gianfranco Miglio presidente del Consorzio stesso;

Vista la lettera pervenuta a questo Ministero in data 4 gennaio 1954, con la quale il predetto prof. Gianfranco Miglio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sostituzione del predetto prof. Gianfranco Miglio, con il rag. Vittorio Pozzi;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'attuale presidente del Consorzio tutela pesca nei laghi di Como e Sondrio, prof. Gianfranco Miglio ed è nominato in sua sostituzione il rag. Vittorio Pozzi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1954
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 311. — PALADINI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto in data 17 dicembre 1953, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi nella Cassa di risparmio di Firenze;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, disposta con decreto in data 17 dicembre 1953 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Firenze di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Montevarchi, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa del patrimonio netto del Monte;

c) impegno da parte della Cassa di destinare, a norma dell'art. 14 del decreto 25 maggio 1939, n. 1279, in favore delle opere assistenziali del comune di Montevarchi una quota di utile netto annuale proporzionata all'effettivo patrimonio rilevato;

d) impegno dell'ente incorporante di assicurare sulle piazze ove opera il Monte il servizio del credito pegnoratizio;

e) liquidazione del personale da parte del Monte di credito su pegno di Montevarchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1954

p. *Il Ministro*: MOTT

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1954.

Sostituzione del presidente del Comitato interministeriale acquisti.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 12 maggio 1951, relativo alla costituzione del Comitato interministeriale acquisti;

Visti i propri decreti: 15 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 giugno 1951, relativo alla composizione del Comitato acquisti; 12 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 1952 e 29 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 settembre 1953, relativi alla sostituzione di alcuni componenti facenti parte del detto Comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente on. Mario Martinelli per cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

L'on. prof. Paolo Treves, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è nominato presidente del Comitato interministeriale acquisti in sostituzione dell'on. Mario Martinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

(1315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 10 marzo 1954:

Seraschi Domenico, notaio residente nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Frosinone;

Anagni Luigi, notaio residente nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Paliano, stesso distretto;

Atorino Giovanni, notaio nel comune di Como, è trasferito nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno;

Alessandrini Aldo, notaio residente nel comune di Piove di Sacco, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Latina;

Marelli Bruno, notaio residente nel comune di Enego, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia;

Ciaccio Alberto, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Bracco Giuseppe, notaio residente nel comune di Rivarolo Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Pavese Giuseppe, notaio residente nel comune di Neive, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Torino;

Barresi Giovanni, notaio residente nel comune di Santa Ninfa, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Erice, stesso distretto;

Forleo Vincenzo, notaio residente nel comune di Oria, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni.

(1256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto fluviale lungo il torrente Bruzzano in comune di Bruzzano (Reggio Calabria).

Con decreto del 31 ottobre 1953, n. 1057, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto fluviale in sponda sinistra del torrente Bruzzano in comune di Bruzzano (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 19, particella n. 127, della superficie di mq. 5600, ed indicato nell'estratto catastale 11 marzo 1952 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1289)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Braone », con sede nel comune di Breno (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 87, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Braone », con sede nel comune di Breno (Brescia) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Prandini Francesco fu Domenico, presidente;

Facchini avv. Pietro fu Giuseppe, Guizzardi don Stefano, parroco, Bonfadini G. Battista fu G. Maria e Poli Giuseppe fu Bortolo, membri.

(1224)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa trasporti minatori, con sede in Caldana di Gavorrano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, la Società cooperativa trasporti minatori, con sede in Caldana di Gavorrano, costituita con atto in data 17 aprile 1952 a rogito dott. Ruffolo Nicola in Scansano, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	641,50
» Firenze	624,84	642,15
» Genova	624,80	643 —
» Milano	624,85	641,50
» Napoli	624,85	641,40
» Palermo	—	—
» Roma	624,83	641,75
» Torino	624,86	643 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,82	642,75

Media dei titoli del 18 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,275
Id. 3,50 % 1902	61 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	94,575
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	92,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,84
1 dollaro canadese . » 641,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi).

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	223547	34.455 —	Picca *Battista* fu Antonio, domiciliato in Paesana (Cuneo), ipotecato per cauzione esattoriale.	Picca *Giovanni Battista* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Ric. Red. 3,50 %	6195	5.110 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6196	2.450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6197	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6198	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6199	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6200	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6201	2.450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6202	12.950 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6203	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6204	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6205	10.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6206	55.650 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6207	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6208	2.450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6209	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6210	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6211	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6213	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6214	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6215	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6216	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6217	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6218	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6219	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6221	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6223	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6224	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6225	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6226	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15686	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15687	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15688	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15689	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15690	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15691	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6212	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1104)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
			Lire
Serie E 228737	Sezione tesoreria provinciale di Roma . . .	Sfair Pietro fu Giorgio, dom. in Roma, Piazza San Pietro in Vincoli n. 8 . . .	100.000 —
» E 230066	Come sopra.	Come sopra.	100.000 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1949)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 20

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949), serie *A*, n. 3344, capitale nominale L. 100.000, a favore di Toscano Scuderi Rosario fu Gaetano, domiciliato in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1297)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

227° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1954, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Al Massaggio », sita in comune di Abano Terme, prov. di Padova, originariamente accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 15 gennaio 1932 alla ditta eredi del fu Bernabei Luciano e successivamente intestata con decreto Ministeriale 6 marzo 1935 ai signori Bernabei Ulderico, Cesare, Mario, Guglielmo e Elena, è intestata, a decorrere dal 1° gennaio 1951, ai signori Ulderico, Cesare, Mario, Guglielmo, Giovanni, Luigia-Giuseppina, Ida, Maria Antonietta Bernabei e Maria Casotto fu Marco, rappresentati dal sig. Mario Bernabei, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1954, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Bagni San Teodoro », sita in territorio del comune di Villamaina, prov. di Avellino, accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 10 dicembre 1937 agli eredi del sig. Nicola Sanfelice di Bagnoli, è intestata all'ingegnere Antonio Sanfelice di Bagnoli fu Nicola, domiciliato a Napoli.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1954, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 383, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte La Monte Valenza », sita in territorio del comune di Valenza, prov. di Alessandria, di cui è titolare il signora Pia Torre in Boveri in base al decreto Ministeriale 20 agosto 1937, è trasferita ed intestata ai signori Tranquillo Mazza, Domenica Barbano, Carlo Mazza e Agnese Ferrero, rappresentati dal sig. Carlo Mazza elettivamente domiciliati in Alessandria.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1954, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 386, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale sita in località « Sorgente del Salicone » nel comune di Norcia, prov. di Perugia, accordata per la durata di anni trenta ai signori Ferdinando Brini, Carlo Rocchi, Pietro Flora e Alessandro Dionisi con decreto Ministeriale 8 febbraio 1952, è trasferita ed intestata, alla Società a r. l. « Acqua del Salicone », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale al sig. Giobatta Masenero fu Giacomo, domiciliato in Pigna, prov. di Imperia, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « Madonna Assunta », in territorio dei comuni di Castelvittorio e di Pigna, prov. di Imperia.

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 198, con il quale la concessione di coltivare la miniera di marna da cemento nella località « Case Nuove », del comune di Casale Monferrato, frazione Rolasco, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata, alla Società per azioni Gabba e Miglietta Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 197, con il quale la concessione di coltivare la miniera di marna da cemento nella località « Cappelletta » del comune di San Giorgio Monferrato, è trasferita ed intestata, alla Società per azioni Gabba & Miglietta Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, prov. di Alessandria.

(1288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, del personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di cinque anni il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro rispettivamente degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota in data 17 febbraio 1954, n. 69153/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alle procure della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno contenere l'esatta indicazione del nome, cognome e paternità del candidato, il luogo e la data di nascita, nonchè della residenza, e l'elencazione di tutti i documenti allegati, con la indicazione della data del loro rilascio.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti, regolari nel bollo e debitamente legalizzati.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, commerciale, industriale, agrimensura) o di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

Ai detti titoli sono equiparati per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, quelli equipollenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro ungarico;

e) abbia, alla data del presente decreto, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 30, ivi compreso l'aumento dei cinque anni previsto dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite di età è elevato:

1) a 35 anni, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle vigenti disposizioni ai combattenti;

2) a 44 anni, per coloro che siano stati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

3) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra o della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati od invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

4) a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli computando tra essi anche i figli caduti in guerra), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

A norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni, per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per quelli già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal competente ufficiale dello stato civile, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato, nel primo caso, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio, e nello altro caso dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati fuori del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato,

3. Certificato, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, o che, trattandosi di minore degli anni 21, non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta, rilasciato, su carta da bollo da lire 100, dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, pure legalizzato dal prefetto.

5. Certificato, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia; l'aspirante, che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato prima dal sindaco e legalizzato poi dal prefetto, se rilasciato dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario; vistato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare.

6. Fotografia recente del candidato, a mezzo busto e su fondo bianco, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio.

Anche i candidati dipendenti da una Amministrazione dello Stato, quali impiegati di ruolo o non di ruolo, dovranno produrre la fotografia.

7. Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da lire 200 dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

8. Diploma originale del titolo di studio o copia notarile autenticata con la firma del notaio debitamente legalizzata.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato rilasciato su carta legale dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, certificato che dovrà essere a sua volta sostituito, prima che il candidato sostenga la prova orale, dal diploma originale o dalla copia autentica suddetti.

9. Documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla elevazione del limite di età.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato di buona condotta;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato di buona condotta;
certificato medico;
certificato generale del casellario giudiziale.

Per i certificati rilasciati dalle autorità sedenti in Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorre la legalizzazione. Per coloro, che in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati, che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre l'estratto dell'atto di nascita, il certificato medico, la fotografia ed il titolo di studio, insieme a copia autentica dello stato di servizio su carta da bollo da lire 200, comprovando con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, rilasciato su carta da bollo da lire 100, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

La copia dello stato di servizio ed il certificato dell'Amministrazione, devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra per qualunque causa dovrà essere comprovata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa.

La qualifica di mutilato o di invalido per servizio dovrà essere comprovata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con il certificato mod. 69-*ter*, istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal competente ufficio del lavoro, legalizzata dal prefetto.

La qualifica di ex combattente e il possesso di ogni altro titolo militare, dovranno risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, su carta da bollo da lire 200, nonchè dalla dichiarazione integrativa, rilasciata in bollo da lire 100 dalla competente autorità militare.

Anche le qualifiche di reduce dalla prigionia e di partigiano combattente, dovranno risultare dalla dichiarazione integrativa, rilasciata in bollo da lire 100 dal competente distretto militare.

La qualifica di profugo dell'Africa italiana dovrà essere dimostrata secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo delle terre di confine dovrà essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto in guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra, deve risultare da certificato, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di figlio di mutilato o di invalido di guerra, o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra, deve risultare dal mod. 69, rilasciato in bollo da lire 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, ovvero da un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco dal Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare da un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di figlio di mutilato od invalido per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato in bollo da lire 100, al nome del genitore del candidato, oppure da una dichiarazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dalla Amministrazione da cui dipende o dipendeva il genitore, attestante tale circostanza e con la indicazione degli estremi del decreto di concessione della pensione privilegiata.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale, devono risultare da attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato risiede.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dal terzultimo comma dell'art. 3 del presente decreto, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

La concessione di medaglie al valor militare o di promozione straordinaria per merito di guerra, o della croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento, debbono essere dimostrate esclusivamente con la produzione dei relativi brevetti originali o di copia notarile di essi.

Lo stato di famiglia dovrà risultare dal certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 ed in data non anteriore a quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza del candidato, legalizzato dal prefetto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo già preso parte a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità.

Alla dichiarazione di non idoneità è parificata, ai fini della predetta esclusione, l'annullamento delle prove scritte o di una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Agli aspiranti ammessi al concorso, sarà inviata una tessera di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed in due distinti giorni, che verranno fissati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie suindicate, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'esame orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti, per la prova facoltativa superata di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale delle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione a pubblici impieghi.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione all'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre la indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 7, ed ai fini del conseguimento della qualifica di tavolarista o di stenografo di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente, con apposita avvertenza pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame s'intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 19 febbraio 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1954
Registro n. 7, foglio n. 73. — OLIVA

(1335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1954-55.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà e per il numero di borse a fianco indicato:

a) Facoltà di giurisprudenza, n. 2 borse;

b) Facoltà di scienze politiche, n. 1 borsa;

c) Facoltà di economia e commercio, n. 2 borse;

d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, n. 2 borse;

e) Facoltà di medicina e chirurgia, n. 2 borse;

f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, n. 2 borse;

g) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura, n. 2 borse;

h) Facoltà di agraria, n. 2 borse;

i) Facoltà di medicina veterinaria, n. 2 borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1954-55.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 180.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 280.000, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1948 al 31 ottobre 1953.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature e istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, Div. IV) non più tardi del 15 maggio 1954. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda inoltre deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) «curriculum» degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti e titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro atto: e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito delle borse medesime prima dell'anno accademico 1953-1954.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti Uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno usufruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati «ex aequo» la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarano di accettarla e non forniscano la indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compiè il perfezionamento.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

(1302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante l'anno accademico 1954-55.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1954-55.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1948 al 31 ottobre 1953.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore, Div. IV) non più tardi del 15 maggio 1954. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8) « curriculum » degli studi compiuti, in sei copie;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1953-54.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di un'altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti Uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati «ex aequo» la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano la indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

(1303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bagni di Lucca (Lucca).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bagni di Lucca (Lucca);

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bagni di Lucca (Lucca), nell'ordine appresso indicato:

1. Tosatti dott. Camillo	punti	95.88	su 132
2. Quadri dott. Luigi	»	89,35	»
3. Ferraro dott. Domenico	»	89,31	»
4. Alberici dott. Giovanni	»	89 —	»
5. Bitetti dott. Giuseppe	»	86,29	»
6. Iozzi Giovanni	»	85,83	»
7. Panvini dott. Giuseppe	»	84,77	»
8. Boeri dott. Sergio	»	84,71	»
9. Damiani Italo	»	84,66	»
10. Polledri dott. Angelo	»	84,53	»
11. Del Tredici Gabriello	»	84,16	»
12. Mona Cesare, ufficiale di complemento, croce al merito di guerra	»	83,93	»
13. Sisti Vito	»	83,93	»
14. Cantanna dott. Pietro	»	82,79	»
15. Puja Francesco	»	80,76	»
16. Gaetti dott. Giuseppe	»	80,25	»
17. Tosana Giulio	»	80,20	»
18. Brunello Ugo Tito	»	80,09	»
19. Giacchino Corrado	»	80,04	»
20. Bottega dott. Giovanni	»	79,47	»
21. Crea Giuseppe	punti	79 —	su 132
22. Ghiso dott. Cesare	»	78,18	»
23. Bonfini Umberto	»	78,06	»
24. Bonasia dott. Michele	»	78,04	»
25. Palermiti Domenico	»	77,67	»
26. Mosele Alessandro	»	77,33	»
27. Bernardoni Gino	»	77,10	»
28. Trapuzzano Alfonso	»	77,06	»
29. Magnanelli Marsilio	»	76,94	»
30. Milella dott. Michele	»	76,72	»
31. Petrillo dott. Alfonso	»	76,43	»
32. Triolo Filippo	»	76,10	»
33. Di Pietrantonio Saverio	»	75,68	»
34. Sossi Pasquale	»	75,66	»
35. Caggiani Filippo	»	75,51	»
36. Caporusso dott. Domenico	»	73,21	»
37. Vitale Angelo	»	73 —	»
38. Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
39. Zotti dott. Angelo	»	71,07	»
40. Caimmi dott. Luigi	»	69,60	»
41. Ferri dott. Pasquale	»	69,18	»
42. Graziani dott. Marcello	»	69,02	»
43. Lemmi Piero	»	67 —	»
44. La Sala Luigi	»	66 —	»
45. Mammini Domenico	»	65,66	»
46. Sodaro dott. Francesco	»	64,17	»
47. Brancati Corrado	»	64 —	»
48. Da Milano Giuseppe, ex combattente, croce al merito di guerra	»	63,16	»
49. Graziani Mario	»	63,16	»
50. Bandoni Raffaello	»	62,83	»
51. Ferruzza dott. Antonio	»	60,57	»
52. Rocchi dott. Carlo	»	59,36	»
53. Fuscà dott. Cesare	»	58,78	»
54. Greco Orlando	»	58,50	»
55. Ballarini Mario	»	56,84	»
56. Mastrangelo Giovanni	»	54,60	»
57. Bussotti dott. Bosone	»	52,69	»
58. Musumeci Umberto	»	52 —	»
59. Lojelo Salvatore	»	51 —	»
60. Casalino Ettore	»	50,54	»
61. Greco Donato Armando	»	48,33	»
62. Tamburrini Nunzio	»	47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1304)

PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto p. n. del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto p. n. del 14 gennaio 1954 che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Ronco Aldo ha rinunciato alla condotta del comune di Isola Vicentina;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fioretto Luigi è dichiarato vincitore della condotta del comune di Isola Vicentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato

Vicenza, addì 1° marzo 1954

p. *Il prefetto*: ERENDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto p. n. del 13 gennaio 1954;
Visto il proprio decreto p. n. del 14 gennaio 1954 che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;
Visto che il dott. Galietto Attilio ha rinunciato alla condotta del comune di Posina;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Spizzo Willy è dichiarato vincitore della condotta del comune di Posina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato

Vicenza, addì 2 marzo 1954

p. *Il prefetto*: ERENDA

(1204)

PREFETTURA DI LIVORNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Veduto il proprio decreto n. 3617, Div. 3ª San., in data 4 febbraio 1954, con il quale viene fatta la dichiarazione delle candidate risultate vincitrici dei seguenti posti di ostetrica condotta: Piombino, Rosignano Marittimo, Gabbro e Nibbiaia, Rio Marina e Campo Elba;
Considerato, che a seguito della rinunzia delle ostetriche vincitrici delle condotte ostetriche di Piombino e Campo Elba, Gori e Andreani, si rende necessario procedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici di tali posti;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle ricorrenti idonee nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente segnato:

1) Covezzi Novelj: 2ª condotta ostetrica di Piombino;
2) Briccafori Valentina: condotta ostetrica di Campo Elba.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 10 marzo 1954

Il prefetto: MARFISA

(1311)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 2281/3ª San. in data 10 febbraio 1952, col quale veniva bandito il concorso per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1951;
Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.76/7939 in data 23 maggio 1953 e n. 340.3.76/11672 in data 12 ottobre 1953;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Cammarano Gian Luigi	punti 52,37	su 100
2. Lorusso Roberto	» 49,53	»
3. Paita Carlo	» 48,87	»
4. Giorgi Mario	» 45 —	»
5. Meneghini Rino	» 42 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 3 marzo 1954

Il prefetto: GORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4097 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 2281/3ª San. del 10 febbraio 1952;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sottoindicato veterinario, compreso nella graduatoria degli idonei al concorso anzidetto, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco segnata:

Cammarano dott. Gian Luigi: La Spezia.

Il sindaco del Comune suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 3 marzo 1954

Il prefetto: GORINI

(1263)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.